



OGGETTO: istituzione Registro “UNIONI CIVILI” del Comune di San Clemente

PREMESSO CHE:

L'unione di due persone conviventi, non sancita dal matrimonio, è una modalità di relazione molto diffusa in Italia ed anche nel territorio di San Clemente;

Che gli art. 2 e 3 della Costituzione Italiana recitano:

(art.2) “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell' uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”;

(art.3):”Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;

CONDIDERATO CHE:

Pur in assenza in Italia di una legge dello Stato che disciplini la materia delle convivenze (coppie di fatto, unioni civili e formazioni sociali diverse dal matrimonio tradizionale),

il DPR 223/89 prevede all' art.4 che:

“Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora nello stesso Comune”;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale nr. 404 del 1988 con cui è stato esteso al convivente il diritto di successione nel canone di locazione, e la nr.372 del 1994 che ha riconosciuto, in caso di uccisione del convivente, il c.d. danno morale subito dal superstite;

Viste le risoluzioni del Parlamento Europeo del 16 Marzo 2000 e del 15 Gennaio 2003, che richiedevano a quindici paesi dell'Unione Europea-tra cui l'Italia- di “porre fine agli ostacoli frapposti al matrimonio di coppie omosessuali ovvero a un istituto equivalente, garantendo pienamente diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni”, nonché di dotarsi di una normativa adeguata in materia;

Visto il TUEL che assegna ai Comuni potestà statutaria e ampia autonomia regolamentare, permettendo pertanto l'istituzione di un registro per le unioni civili;

In attuazione dei principi di tutela e di uguaglianza dettati dagli art. 2 e 3 della Carta Costituzionale sopra citata;

SI IMPEGNA IL SINDACO E GIUNTA:

A riconoscere tra le formazioni sociali di cui all'art. 2 della Costituzione anche
L'UNIONE CIVILE,
considerata come il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso,
che non siano legate tra loro da vincoli giuridici
(matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela);

Ad istituire apposito Registro Comunale delle Unioni Civili e delle Convivenze,
affidandone la gestione all'Ufficiale dello Stato Civile o Ufficio Anagrafe;

A garantire la possibilità alle coppie richiedenti di sottoscrivere l'atto di iscrizione al Registro
Comunale delle Unioni Civili in forma pubblica ed alla presenza di un Ufficiale dello Stato Civile;

Di dare mandato agli uffici competenti per la stesura di apposito regolamento e delle eventuali
necessarie modifiche allo Statuto del Comune di San Clemente,
da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale,
volti a garantire parità di diritti e di accesso ai servizi comunali tra le cosiddette famiglie
tradizionali e quelle risultanti dall'istituendo Registro Comunale delle Unioni Civili e delle
convivenze.

Gruppo consiliare M5S
le consigliere

Roselli Fulvia



Casamenti Sabrina

